

Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre¹

del 23 agosto 2000 (Stato 1° ottobre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 104c della legge federale del 19 dicembre 1958²
sulla circolazione stradale;

visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale
del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD),⁴

ordina:

Art. 1⁵ Oggetto

¹ L'Ufficio federale delle strade (USTRA⁶) tiene un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) in collaborazione con i Cantoni.⁷

² FABER serve al rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti, al controllo delle autorizzazioni a condurre civili e militari nonché all'elaborazione di una statistica delle autorizzazioni a condurre.

Art. 2⁸

Art. 3 Contenuto di FABER⁹

In FABER sono raccolti i seguenti dati:¹⁰

- a. dati per l'identificazione principale:
 1. numero di identificazione personale (NIP) assegnato dal sistema,

RU **2000** 2300

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

² RS **741.01**

³ RS **235.1**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

- 2.¹¹ identificazione del registro;
- b dati personali:
 1. cognome,
 2. cognome alla nascita,
 3. nome(i),
 4. sesso,
 5. data di nascita,
 6. lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre,
 7. luogo di origine/di nascita,
 8. nazionalità,
 - 9.¹² foto formato passaporto digitalizzata,
 - 10.¹³ data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata,
 - 11.¹⁴ firma digitalizzata,
 - 12.¹⁵ data di inserimento della firma digitalizzata,
 - 13.¹⁶ data dell'ultima visita medica di controllo,
 - 14.¹⁷ data della prossima visita medica di controllo,
 - 15.¹⁸ intervallo della visita medica di controllo;
- c. indirizzo:
 1. indirizzo attuale,
 2. indirizzo postale,
 3. indirizzo precedente;
- d. informazioni di controllo:
 - 1.¹⁹ data della prima registrazione dei dati in FABER,
 2. data dell'ultima modifica;
- e. dati relativi alla licenza:
 1. tipo di licenza,
 2. stato della licenza,
 3. numero di licenza progressivo,

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

4. numero della carta vergine, sulla licenza di condurre in formato carta di credito (specimen),
 5. data di rilascio,
 - 6.²⁰ autorità di rilascio (Cantone),
 7. data di scadenza,
 8. dati supplementari,
 9. e 10. ...²¹
 - 11.²² attuali revoche di licenze, divieti di far uso e divieti di circolare disposti dalle autorità svizzere o del Liechtenstein,
 - 12.²³ attuali revoche di licenze, divieti di far uso e divieti di circolare disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- f. dati relativi alla categoria:
1. categoria di licenza,
 2. data dell'esame,
 3. luogo dell'esame (Cantone o Stato),
 4. data di scadenza,
 5. limitazioni,
 - 6.²⁴ attuali revoche e divieti di far uso di singole categorie disposti dalle autorità svizzere o del Liechtenstein,
 - 7.²⁵ attuali revoche e divieti di far uso di singole categorie disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 4 Autorità partecipanti e competenze

¹ Le autorità cantonali competenti per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente raccolgono e modificano nei propri sistemi tutti i dati giusta l'articolo 3 e li trasmettono in seguito a FABER.²⁶

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

²¹ Abrogati dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, con effetto giusta il 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 105).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 105).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 105).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 105).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

^{1bis} Le polizie stradali svizzere nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale registrano immediatamente in FABER il ritiro di una licenza di condurre e i divieti di circolare emanati sul posto (art. 3 lett. e n. 11 e 12 nonché lett. f n. 6 e 7).²⁷

^{1ter} La registrazione di cui al capoverso ^{1bis} si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l'autorità competente per il ritiro non abbia apportato modifiche.²⁸

² L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'Esercito²⁹ tratta i dati relativi alle autorizzazioni a condurre militari.

³ L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati e delle modifiche inseriti.

⁴ In caso di iscrizioni incomplete o inesatte, esso incarica il servizio che le ha inserite nel sistema di procedere alla loro correzione, completamento o cancellazione oppure effettua esso stesso i necessari adattamenti, previa consultazione del servizio.

Art. 5 Autorizzazione di accesso e consultazione dei dati

¹ Soltanto l'USTRA, l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'Esercito e le autorità cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente e, giusta l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 29 marzo 2006³⁰ sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO), le autorità competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati delle carte del conducente nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell'ambito di procedimenti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale possono consultare i dati completi inserendo:

- a. il NIP;
- b. l'identificazione del registro;
- c. il NIP e il numero di licenza progressivo;
- d. il cognome;
- e. il cognome e l'anno di nascita;
- f. il cognome e la data di nascita;
- g. il cognome e il(i) nome(i);
- h. il cognome, il(i) nome(i) e l'anno di nascita;
- i. il cognome, il(i) nome(i) e la data di nascita;
- j. il cognome e il luogo di domicilio.³¹

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3316). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

²⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003 (RU **2003** 3375).

³⁰ RS **822.223**

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

² In base agli stessi criteri di consultazione, le polizie stradali e gli organi doganali possono prendere visione dei dati necessari al controllo delle licenze di autorizzazione a condurre. Non sono necessari i dati relativi alle visite mediche di controllo (art. 3 lett. e n. 9 e 10).³²

Art. 5a³³ Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati

¹ La polizia svizzera come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale possono inserire dati di FABER in altri sistemi di dati propri, se garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati e utilizzano questi ultimi esclusivamente per la stesura di rapporti e relazioni nel quadro di una ricerca o di un perseguimento penale.

² Le autorità cantonali competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati della carta del conducente per l'odocronografo digitale possono trasferire dati da FABER al registro delle carte per l'odocronografo (RECO), confrontarli o farvi riferimento. Per la sicurezza e la protezione dei dati si applicano inoltre le disposizioni della ORECO³⁴.

³ Le autorità competenti possono copiare dati da FABER, confrontarli oppure farvi riferimento purché ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali per:

- a. il rilascio della licenza di condurre giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976³⁵ sull'ammissione alla circolazione;
- b. il rilascio del certificato di capacità giusta l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007³⁶ sull'ammissione degli autisti;
- c. il rilascio del certificato per le merci pericolose giusta l'ordinanza del 29 novembre 2002³⁷ sul trasporto di merci pericolose su strada;
- d. il rilascio della licenza di maestro conducente giusta l'ordinanza del 28 settembre 2007³⁸ sui maestri conducenti;
- e. la verifica della formazione periodica obbligatoria nel quadro della formazione in due fasi per i nuovi conducenti giusta il titolo 12b dell'ordinanza del 27 ottobre 1976³⁹ sull'ammissione alla circolazione;
- f. la verifica della formazione e dei corsi di perfezionamento obbligatori dei maestri conducenti giusta l'articolo 22 dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sui maestri conducenti.⁴⁰

³² Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 set. 2003 (RU **2003** 3375). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

³⁴ RS **822.223**

³⁵ RS **741.51**

³⁶ RS **741.521**

³⁷ RS **741.621**

³⁸ RS **741.522**

³⁹ RS **741.51**. Vedi anche le Istruzioni del 3 dic. 2004 concernenti la formazione in due fasi (www.astra.admin.ch/documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Istruzioni).

⁴⁰ Introdotto dall'O del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5575). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3903).

⁴ I dati di FABER possono:

- a. essere inseriti nel sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 14 aprile 2010⁴¹ sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) per:
 1. verificare e completare i dati personali,
 2. individuare il NIP;
- b. essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera b ORIStr al fine delle valutazioni di cui all'articolo 17 ORIStr.⁴²

Art. 6 Diritto all'informazione e alla correzione dei dati delle persone interessate

¹ Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità del suo luogo di domicilio competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente informazioni sui dati concernenti la propria persona. Se l'interessato è incapace di discernimento, il diritto all'informazione spetta anche al suo rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell'interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni o il suo rappresentante legale deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto.

² L'autorità informa sui dati in modo completo, gratuitamente e per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni.

³ Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati inesatti che le riguardano vengano corretti, completati o rimossi da FABER. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all'autorità competente.⁴³

⁴ Le domande e le richieste di correzione inoltrate da privati domiciliati all'estero sono trasmesse dall'USTRA all'autorità che ha inserito l'ultima modifica in FABER.⁴⁴

Art. 7⁴⁵ Cambiamento di domicilio

Dopo il trasferimento del proprio domicilio in un altro Cantone, il nuovo Cantone di domicilio procede alla modifica dell'indirizzo in FABER. Il Cantone di domicilio precedente riceve una notifica del cambiamento.

⁴¹ RS 741.57

⁴² Introdotta dall'O del 14 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1653).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3316).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3316).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1685).

Art. 8⁴⁶ Rimozione di dati; archiviazione

¹ Se una persona rinuncia volontariamente a una licenza o se l'autorità competente notifica il decesso di una persona, l'autorità cantonale competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente rimuove i pertinenti dati da FABER.⁴⁷

² L'USTRA provvede affinché i dati rimossi siano disponibili offline per altri cinque anni.

Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento

¹ Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità con accesso al FABER osservano le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁴⁸ sulla protezione dei dati e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁴⁹ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale.

² Nell'ambito del trattamento dei dati, il sistema stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.

Art. 10 Controllo interno dei dati

Le autorità con accesso al FABER adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.

Art. 11 Responsabilità e sorveglianza

¹ La responsabilità dell'esattezza e dell'attualità dei dati raccolti incombe al servizio che inserisce i dati nel sistema.

² L'USTRA dell'informatica e della telecomunicazione è responsabile della manutenzione tecnica, dell'osservanza dei requisiti sulla sicurezza nonché della gestione delle autorizzazioni di accesso ai dati.

Art. 11a⁵⁰ Statistica delle autorizzazioni a condurre

L'USTRA pubblica annualmente una statistica delle autorizzazioni a condurre.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1685).

⁴⁸ RS **235.11**

⁴⁹ [RU **2000** 1227. RU **2003** 3687 all. II 1]. Ora l'O. del 26 set. 2003 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (RS **172.010.58**).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

Art. 11b⁵¹ Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca

La comunicazione dei dati raccolti in FABER a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁵² sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992⁵³ sulla statistica federale.

Art. 11c⁵⁴ Comunicazione di dati ad autorità estere

I dati possono essere comunicati ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale e che lo Stato estero accordi la reciprocità.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3316).

⁵² RS **235.11**

⁵³ RS **431.01**

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2004** 5071).